ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 87/404/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

Art. 5

Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l

Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti, muniti del marchio CE, fabbricati in conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono ema- nate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Si presumono ugualmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza quei recipienti per i quali il fabbricante non ha applicato in tutto o in parte le norme di cui al comma 2 purche', in ogni caso, il modello del recipiente a pressione abbia ricevuto un attestato di certificazione CE secondo le procedure di cui all'art. 9.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1991, non più in vigore dal 21 marzo 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione
Estremi	Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-311-1991/art-5-presunzione-di-conformita-dei-recipienti-il-cui-prodotto-ps-x-v-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it